Ruolo Generale nr. 348/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

dott. Filippo LABELLARTE	Presidente
dott. Matteo Antonio SANSONE	Consigliere
dott. Stefano PESCATORE	Giudice Ausiliario Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di appello promossa da

[redacted] S.R.L.S. & C. S.N.C. (partita IVA [redacted] in persona del socio amministratore [redacted] S.r.l.s. (partita IVA [redacted] con Amministratore Unico il Sig. [redacted] (c.f. [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] con domicilio eletto in Bari alla via [redacted]

pec: [redacted]

APPELLANTE

Contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di Foggia (partita IVA 0083390715), in persona del legale

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d093015c553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] (c.f. [redacted], con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Foggia alla via [redacted] – Cittadella dell'Economia di Capitanata –

Pec: ufficiolegale@fg.legalmail.camcom.it

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2042/2019, resa dal Tribunale di Foggia in data 11 settembre 2019, a definizione del giudizio 336/2017, non notificata. Appello del 6 marzo 2020.

Conclusioni: per l'udienza del 4 marzo 2022, tenutasi in via telematica, i procuratori delle parti costituite depositavano foglio di precisazione delle conclusioni. La causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Svolgimento del processo:

<u>1: giudizio di primo grado:</u>

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Foggia (d'ora innanzi, in sigla., CCIAA), conveniva in giudizio la [redacted] di [redacted] S.n.c., (d'ora innanzi, per brevità, [redacted] affinchè venisse dichiarata la risoluzione del contratto del 4 febbraio 2016 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di lastre in vetro poste a copertura della biblioteca. Assumeva la CCIAA di avere appaltato alla [redacted] i lavori in oggetto e che la società, dopo avere ricevuto acconti per €uro 38.600,00 oltre IVA, comunicava di non assumere responsabilità in caso di rottura accidentale di lastre di vetro limitrofe a quelle oggetto di sostituzione; che chiedeva un costo aggiuntivo di €uro 800,00 per ciascuna lastra; e di avere constatato, a mezzo direttore dell'esecuzione, che due delle sette lastre oggetto di fornitura non risultavano installabili perché di dimensioni diverse da quanto previsto in progetto.

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

Si costituiva la [redacted] contestando l'esposizione in fatto come illustrata dalla CCIAA; di essersi resa conto, in corso d'opera, che la sostituzione dei vetri non poteva avvenire per sollevamento ma solo per sfilamento delle lastre adiacenti, per via delle modalità di ancoraggio delle lastre costituenti la copertura, sconosciute alla Direzione dei lavori sino al momento della rimozione; e che il materiale fornito era conforme a quello concordato. Inoltre, aggiungeva di non avere chiesto importi aggiuntivi ma solo il rimborso del silicone da impiegarsi per la sigillatura delle lastre di vetro. Concludeva per il rigetto della domanda e spiegava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il pagamento del saldo, pari a €uro 7.720,00.

Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita documentalmente, essendo stata ritenuta ininfluente la prova orale articolata dalla resistente; all'esito, veniva pronunciata la sentenza appellata.

2. la sentenza appellata

Il Giudice monocratico del Tribunale di Foggia riteneva meritevole di accoglimento la domanda principale, ma non la riconvenzionale. In particolare, fondata risultava la tesi affermata dalla CCIAA, in quanto dopo la stipula del contratto, a seguito di sopralluogo sul luogo di esecuzione dei lavori, il legale rappresnetante della >[redacted] dichiarava di "non avere difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare, con il presente atto, la formale consegna per l'oggetto suindicato, senza sollevare alcuna eccezione o riserva". Venivano espresse perplessità in ordine alla continuità cromatica delle vetrate ed alla loro resistenza allo shock termico, senza pertanto nulla affermare in ordine alle lastre di vetro coprenti la biblioteca e/o alla loro modalità di montaggio.

La mancata esecuzione dei lavori veniva quindi ritenuta imputabile integralmente alla [redacted] che nel difendersi aveva affermato che lo stato dei luoghi "non era specificato e descritto nel contratto di appalto" nonostante le dichiarazioni rese all'esito del sopralluogo.

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

Il Giudice di prime cure sottolineava inoltre che la [redacted] pur a conoscenza della tipologia dell lavorazioni da porsi in essere, in vista della liquidazione del secondo acconto chiedeva semplicemente di essere autorizzata allo smontaggio dei vetri lesionati non previsti dalla sostituzione e solo dopo avere ricevuto il secondo acconto esplicitava di non assumere responsabilità per lo smontaggio dei vetri non previsti da contratto, chiedendo una somma aggiuntiva per la relativa lavorazione.

Per le motivazioni innanzi esposte, e per altre riportate in sentenza, non venendo portati a compimento i lavori nei termini concordati, il Giudice così decideva: accoglie la domanda della CCIAA e dichiara risolto il contratto del 4 febbraio 2016; rigetta ogni ulteriore domanda; condanna la [redacted] al pagamento delle spese di lite.

3: secondo grado di giudizio

Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente, ritenendo che la stessa sia da riformare per i seguenti motivi:

a) Erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado – Omessa considerazione di risultanze istruttorie legittimamente raccolte nel medesimo primo grado.

   Il Giudice non avrebbe considerato che oggetto del contratto era la fornitura e posa in opera di lastre di vetro per la copertura dei locali della Camera di Commercio, senza alcuna indicazione delle modalità di esecuzione della posa in opera di detto materiale. Il verbale di avvio di esecuzione del contratto precisava unicamente che l'area era libera, tale da consentire l'avvio della fornitura, ma nulla specificava in ordine alla sua completa esecuzione e consegna, in quanto le modalità di ancoraggio delle lastre di vetro erano sconosciute alla stessa direzione dei lavori. Prendendo atto della reale situazione, il direttore dei lavori ordinava la sospensione e la resa del materiale oggetto di fornitura, già presente in cantiere, affidato alla custodia della [redacted] fino alla ripresa dei lavori. Non vi sarebbe stato pertanto alcun inadempimento

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc563e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

da parte della [redacted] ma solo la presa d'atto della impossibilità di eseguire dei lavori come commissionati. Il Giudice monocratico avrebbe immotivatamente rigettato la richiesta di prova della [redacted] ritenendo di poter decidere sulla base della sola documentazione e non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento della stazione appaltante. Il Giudice inoltre avrebbe ritenuto la richiesta di rimborso del costo del silicone come un immotivato aumento del costo dell'appalto. Concludeva pertanto per l'ammissione ex art. 356 c.p.c. delle richieste istruttorie articolate in primo grado nelle memorie ex art. 1853 c.p.c.; per l'accoglimento del gravame, con rigetto della domanda principale ed accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio la CCIAA rilevando come, attraverso la ricognizione cronologica dei fatti, la decisione adottata dal primo Giudice fosse da confermare.

All'udienza del 4 marzo 2022, tenutasi in via telematica, le parti depositavano le proprie conclusioni scritte. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

4: MOTIVI DELLA DECISIONE:

Con la comparsa conclusionale parte appellata reiterava la richiesta di ammissione di prova testimoniale ai sensi dell'art. 356 c.p.c.

La stessa non può essere accolta.

Con ordinanza del 22 dicembre 2017, il Giudice di prime cure concesse alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 10 ottobre 2018. All'esito della riservata, sciolta nella medesima udienza, ritenne la causa matura per la decisione fissando l'udienza del 10 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies.

All'udienza dell'11 settembre 2019 (cui la causa pervenne, si presume, a seguito di rinvio d'ufficio,) le parti comparse in udienza si riportarono

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc563e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

genericamente ai propri scritti difensivi, senza effettuare alcuna richiesta specifica.

4.1: sulla reiterazione richieste istruttorie in appello

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione[1] atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, nel rispetto del principio del contraddittorio, per consentire alla controparte di interloquire.

Più recentemente,[2] la S.C. ha reso meno rigida tale posizione, facendo salva la possibilità per il giudice del gravame di ammettere le prove qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta, attraverso l'esame degli scritti difensivi.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la odierna appellante, valutata anche la propria ampia produzione documentale, abbia ritenuto di non insistere nelle proprie richieste istruttorie.

---

[1] Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n. 5741 La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.

[2] Cass. civ., sez. II, sent., 10 novembre 2021, n. 33103 Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc563e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c92ee5b2ad9

Depongono a favore di tale conclusione più circostanze, interpretabili in senso univoco:

a) La causa nacque come ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sicchè le parti depositarono, nella rispettiva qualità di ricorrente (CCIAA) e resistente ([redacted]), tutta la documentazione utile ai fini della decisione;

b) La [redacted] con la propria memoria ex art. 183 c.p.c., articolò prova testimoniale, indicando tre testi su circostanze documentali, oltre a chiedere un accertamento tecnico "al *fine di dare ulteriore riscontro ai rilievi rappresentati dalla comparente da cui si evince la condotta inadempiente dell'ente committente*".

All'udienza dell'11 settembre 2019, in cui la causa venne chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies.

Proprio per la specificità del rito, la precisazione delle conclusioni assume una importanza fondamentale nella dinamica del processo, atteso che non vi è la possibilità di meglio specificare la propria posizione con le note conclusionali e che della discussione orale non viene effettuata verbalizzazione.

La mancanza di una specifica richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e non ammessi dal Giudice, fa ritenere che la parte, confidando sulla propria produzione documentale, vi abbia rinunciato.

Ciò rende pertanto non ammissibile la richiesta istruttoria così come articolata nel presente grado.

4.2 Sul motivo di appello

Il motivo di appello è unico ed articolato e verte, in sostanza, sulle circostanze di fatto in ragione delle quali il Giudice di prime cure ritenne di ravvisare un inadempimento della [redacted] mentre la appellante ritiene,

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc563e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

alla luce delle medesime circostanze, esservi un inadempimento della committente Camera di Commercio.

Prima di procedere alla disamina della circostanza di fatto è opportuno richiamare i principi cardine che regolano il contratto di appalto

4.2.1: il contratto di appalto

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Rilevano pertanto tre elementi caratterizzanti il contratto, ovvero:

a) L'organizzazione dei mezzi;

b) La gestione a proprio rischio;

c) Finalizzata al compimento dell'opera o alla fornitura del servizio.

Ciò vale a dire che soggetti del contratto sono il committente che ordina l'esecuzione dell'opera e l'appaltatore che esegue.

Il committente è un soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata; l'appaltatore è necessariamente un imprenditore che si impegna ad eseguire l'opera con i mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Elemento essenziale, e quindi requisito contrattuale, è l'assunzione del rischio d'impresa che l'appaltatore è disposto ad accollarsi.

Oltre all'esecuzione dell'opera o del servizio, l'appaltatore deve fornire anche il materiale necessario che si deve intendere compreso nel prezzo pattuito, come disposto dall'art. 1658 c.c. (che disciplina la fornitura della materia).

Gli articoli successivi regolano le fasi critiche del contratto. L'art. 1659 c.c. pone il divieto per l'appaltatore di apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate per iscritto; e

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

anche se autorizzate, l'appaltatore non ha diritto a compenso se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente. L'Art. 1660 c.c. disciplina le variazioni necessarie del progetto e prevede l'intervento del Giudice in mancanza di accordo tra le parti. L'Art. 1661 regola il caso delle variazioni ordinate dal committente, purchè non comportino un aumento del prezzo superiore di un sesto del prezzo complessivo dell'appalto, salvo che le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima. Infine, per quel che rileva ai fini della decisione, l'art. 1664 prende in considerazione il caso in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tale ipotesi l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo, ma solo per quella differenza che eccede il decimo.

Così inquadrati i termini del contratto di appalto, l'appello, così come articolato, non possa essere accolto.

4.2.2: sul contratto intercorso tra le parti

La società appellante partecipò alla gara di appalto indetta dalla CCIAA di Foggia impegnandosi a fornire vetri per facciata continua e vetri per copertura al prezzo di €uro 38.600,00, comprensivo di trasporto e messa in opera, con esclusione di IVA, opere murarie ed elettriche e quanto non scritto o specificato.

Valutata l'offerta più vantaggiosa delle altre, la gara venne aggiudicata alla [redacted]

Il 25 febbraio 2016 venne redatto e sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di "fornitura e posa in opera di cristalli per facciata continua e lastre di copertura in vetro strutturale presso la Cittadella dell'Economia di Capitanata."

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

Nel già menzionato verbale, le parti si diedero reciprocamente atto di quanto segue:

"il sottoscritto (il Direttore dei Lavori) ha designato le prestazioni da eseguirsi.... Ha indicato ... l'ubicazione dele varie opere da eseguire.... Ha fornito ogni chiarimento in relazione alle opere a farsi ed alla qualità dei materiali da impiegarsi.... Ha riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative alla fornitura in parola aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune".

Il Sig. [redacted] presente nella sua qualità di legale rappresentante, dichiarò *"di non avere difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare la formale consegna senza sollevare alcuna riserva o eccezione"*, salvo verbalizzare perplessità circa la continuità cromatica delle vetrate e la loro resistenza allo shock termico, anche in relazione alla loro posizione. Circostanze, queste, in merito alle quali il D.L. avrebbe chiesto apposito parere al team di progettisti.

Salvo che si voglia attribuire al verbale di consegna lavori un valore meramente formale, emerge come il sig. [redacted] avesse concretamente maturato la convinzione di poter procedere alla fornitura e messa in opera di quanto oggetto dell'appalto, prendendo visione dei luoghi su cui eseguire i lavori e considerando come criticità unicamente la continuità cromatica e la resistenza allo shock termico.

Tale circostanza è stata adeguatamente evidenziata dal Giudice di prime cure; l'appellante, al contrario, non ne fornisce una adeguata quanto convincente interpretazione alternativa.

Le criticità riscontrate nel montaggio/smontaggio rientrano pertanto nel generico rischio di impresa, e se delle stesse l'appaltatore ne è divenuto consapevole solo all'atto della concreta messa in opera non è circostanza imputabile alla stazione appaltante.

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

Né tanto meno risulta giustificata la richiesta di un costo aggiuntivo di €uro 800,00 per ciascun vetro da smontarsi, al fine di effettuare il montaggio delle lastre commissionate. La predetta attività – secondo quanto affermato dalla stessa [redacted] – si era resa necessaria al fine della regolare esecuzione del contratto. Non costituendo variazione chiesta dal committente né circostanza imprevedibile, alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresnetante dell'appellante all'atto della visione del cantiere, rientrava nell'alea di impresa.

Né si rinvengono elementi a favore della tesi dell'appellante dalle caratteristiche dell'opera riportate nella perizia tecnica di parte a firma dell'Ing. [redacted] del 1° settembre 2016. Al contrario, se ne deduce – considerata la qualifica del legale rappresnetante, la specializzazione dell'azienda ed in ogni caso le caratteristiche personali dei contraenti, che, ove la società appellante avesse agito con maggiore diligenza, avrebbe potuto rendersi conto delle condizioni della struttura sulla quale avrebbe dovuto essere eseguito il montaggio, formulando differentemente la propria offerta o formalizzando altre riserve all'atto della consegna dei lavori.

L'appello, pertanto, viene rigettato.

5: liquidazione delle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicandosi i valori medi della tariffa vigente secondo lo scaglione di valore indicato in appello, ad esclusione della voce III, non essendo stata svolta attività istruttoria o ad essa assimilabile.

6: contributo unificato

Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc563e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello rg 348/2020, promossa da [redacted] S.N.C., in persona del socio amministratore [redacted] S.r.l.s con Amministratore Unico il Sig. [redacted] contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di Foggia in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2042/2019, resa dal Tribunale di Foggia in data 11 settembre 2019, a definizione del giudizio 336/2017,

ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) Rigetta l'appello;

b) Condanna [redacted] C. S.N.C., in persona del socio amministratore [redacted] S.r.l.s con Amministratore Unico il Sig. [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di Foggia in persona del legale rappresentante p.t. che, come da motivazione, liquida in €uro 3.966,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA, se dovute, come per legge sulle somme di condanna.

c) Dichiara che sussistono a carico di [redacted] C. S.N.C., in persona del socio amministratore [redacted] S.r.l.s con Amministratore Unico il Sig. LA [redacted] i presupposti per l'applicazione del comma 1

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9

quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in video conferenza su piattaforma Teams l'8 novembre 2022

Il Relatore — Il Presidente

(G.A. Avv. Stefano Pescatore) — (Dott. Filippo Labellarte)

Firmato Da: LABELLARTE FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d09301fc553e83cc6b557a9481bc0dd
Firmato Da: PESCATORE STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a9fc3a2d9bb5ff8eb640c52ee5b2ad9